

(N. 2302-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1952 (V. Stampato N. 1185)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Difesa

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'Aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea della I. C. A. O. il 27 maggio 1947.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, a cui l'Italia aderì successivamente, conteneva negli articoli 91, 92 e 93 le norme di procedura per la ratifica, le adesioni e le accessioni.

Tali articoli però non considerano i rapporti di appartenenza dei membri dell'I.C.A.O. alle Nazioni Unite ed alle Istituzioni internazionali specializzate. L'assemblea dell'I.C.A.O. ha ritenuto indispensabile aggiungere un nuovo articolo, che figurerà nel testo della Convenzione come l'articolo 93-bis, col quale si stabilisce uno stretto collegamento tra l'appartenenza all'O. N. U. e l'appartenenza alla I.C.A.O., nel senso che ogni membro, il quale sia stato privato della qualità di membro delle Nazioni Unite, cesserà automaticamente

di appartenere all'I.C.A.O. Analogamente avverrà se uno Stato sia stato escluso da altre istituzioni internazionali specializzate.

Sarà tuttavia possibile la riammissione quando vengano meno le circostanze che hanno determinato la decadenza della qualità di membro.

Il nuovo articolo 93-bis è contenuto nel Protocollo firmato a Montreal il 27 maggio 1947, il quale è soggetto a ratifica da parte degli Stati membri.

Per quanto riguarda l'Italia, è stato provveduto con apposito disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1952, e del quale si propone l'approvazione da parte del Senato.

DI GIOVANNI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dalla Assemblea della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.